

Deliberazione della Giunta Regionale 28 ottobre 2022, n. 20-5877

Proroga per l'anno 2023 della D.G.R. n 48-7791 del 30 ottobre 2018 disciplinante lo schema di Accordo regionale per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure. Disposizioni per l'attività di gestione del servizio 118.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

- l'art. 5 del D.P.R. 27/3/1992 “Atto di indirizzo e coordinamento alle Regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria in emergenza” ha previsto tra l'altro che le attività di soccorso sanitario di emergenza costituiscano competenza esclusiva del Servizio Sanitario Nazionale e che al fine di realizzare tali attività le Regioni possano avvalersi del concorso di Enti ed Associazioni pubbliche e private sulla base di uno schema tipo di convenzione;
- la Conferenza Stato Regioni in data 25/3/93, su proposta del Ministero della Sanità, ha espresso parere favorevole sullo schema tipo di convenzione di cui all'art. 5, comma 3, del D.P.R. 27/3/92;
- l'art 12 della L.R. 42/1992 prevede che le Aziende Sanitarie si dotino di strutture idonee al trasporto ed al soccorso di infermi e feriti in quantità sufficiente al fabbisogno della popolazione da servire, e che per le Aziende che non possiedono tali strutture possono essere stipulate convenzioni per l'espletamento di detti servizi con soggetti in possesso dell'autorizzazione di cui all'art 2 o con i Comitati dell'Associazione Italiana della Croce Rossa;
- secondo l'art. 1 della L.R. 38/1994 in applicazione a quanto disposto dalla L. 266/91 la Regione Piemonte riconosce il valore sociale ed il ruolo dell'attività di volontariato volta alla realizzazione di finalità di natura sociale, civile e culturale, salvaguardandone l'autonomia e l'apporto originale, promuovendo le condizioni atte ad agevolare lo sviluppo delle organizzazioni di volontariato, quali espressioni di solidarietà e pluralismo, di partecipazione ed impegno civile;
- la suddetta legge regionale all'art. 9 prevede altresì che la Regione, gli Enti locali e gli altri Enti pubblici possono stipulare convenzioni con le organizzazioni di volontariato e che nelle convenzioni si debbano individuare, tra l'altro, le modalità di rimborso degli oneri relativi alle spese documentate sostenute dall'organizzazione per lo svolgimento dell'attività convenzionata e le modalità di verifica dell'attuazione della convenzione;
- secondo l'art. 13 della L.R. 07.02.2006, n. 7, la Regione, gli enti locali e gli altri enti pubblici hanno facoltà di stipulare convenzioni con le associazioni di promozione sociale iscritte da almeno sei mesi nel registro regionale di cui all'articolo 6 della stessa legge.

Visto il Codice Terzo Settore del D.lgs. n. 117 del 03.07.2017 che prevede:

- all'art. 56 al comma 1, che le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possano sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato;
- al comma 2 dello stesso art. 56, che le convenzioni di cui al comma 1 possano prevedere il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale esclusivamente delle spese effettivamente sostenute e documentate;
- all'art. 57, che i servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possano essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore, aderenti ad una rete

associativa di cui all'articolo 41, comma 2, ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia.

Richiamate:

- la D.G.R. 48-7791 del 30 ottobre 2018 con cui la Giunta regionale ha approvato i nuovi schemi di Accordo regionale per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati della Croce Rossa Italiana e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza interospedaliero (Allegato A) e delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure (Allegato B) tra la Regione Piemonte e le Associazioni A.N.P.A.S Comitato Regionale del Piemonte, Coordinamento Misericordie Piemonte, Associazione A.R.E.SA Piemonte. S.O.G.IT Croce di San Giovanni – Comitato Regionale del Piemonte, Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte, con scadenza 31 dicembre 2022;
- la D.G.R. 34-5256 del 21 giugno 2022 che ha rimodulato i criteri di riconoscimento dei costi effettivamente sostenuti e documentati per le convenzioni in forma estemporanea, stabilendo che il rimborso del costo del carburante sino al 31/12/2022 dovrà riferirsi al mese di fatturazione rilevato dal Ministero delle Infrastrutture e dello Sviluppo economico;
- la L.R. 26 del 26 ottobre 2021 con cui è stata istituita l'Azienda Zero e ad essa sono state attribuite, tra l'altro, le funzioni di gestione dell'emergenza urgenza extraospedaliera, ivi compresa l'emergenza urgenza neonatale, di trasporto del sangue ed emoderivati, trasporto degli organi e di trasporto sanitario secondario di emergenza urgenza, maxi emergenza, elisoccorso, di gestione del servizio NUE 112 e gestione del Numero armonico a valenza sociale per le cure mediche non urgenti (116117) (lett.a);
- la D.G.R. 3-5267 del 28 giugno 2022 con cui la Giunta regionale ha recepito l'Atto aziendale dell'Azienda Zero;
- la D.G.R. n. 4-5268 del 28 giugno 2022 con cui è stato disposto che dal mese di dicembre 2022 verrà trasferita all'Azienda Sanitaria Regionale Zero la gestione delle attività di cui sopra.

Preso atto della riorganizzazione in essere derivante sia dall'istituzione dell'Azienda regionale Zero sia dalla previsione di riassetto dell'operatività del Sistema dell'emergenza territoriale attualmente in itinere.

Preso atto, altresì, delle osservazioni presentate da terzi soggetti in sede di contenzioso sull'applicazione operativa del vigente Accordo da parte delle Aziende sanitarie, depositate agli atti del Settore regionale competente, che rendono necessarie ulteriori valutazioni per migliorarne la relativa regolamentazione applicativa.

Preso atto che la D.G.R. 28 giugno 2022 n. 4-5268 ha disposto che l'attribuzione delle singole attività prevista ex lege, dovrà necessariamente avvenire con gradualità a seguito di successivi indirizzi da parte della Giunta regionale che potranno disciplinare la fase transitoria.

Ritenuto, pertanto necessario prorogare sino al 31 dicembre 2023 l'Accordo di cui D.G.R. 48-7791 del 30 ottobre 2018 al fine di garantire la prosecuzione della regolamentazione dell'attività, nelle more dell'aggiornamento, stabilendo che:

- le convenzioni per l'attività di trasporto sanitario di emergenza 118 attualmente in essere per l'anno 2022 con le Associazioni di volontariato resteranno in capo alle Aziende convenzionanti sino alla scadenza delle stesse (31.12.2022);
- le convenzioni con le Associazioni di volontariato e i Comitati Croce Rossa per l'anno 2023, per l'attività di trasporto sanitario di emergenza 118 (allegato A D.G.R. 48-7791 del 30 ottobre 2018 e s.mi) resteranno in capo alle Aziende sanitarie in cui insistono le attuali sedi 118 (ASL CN1, Città della Salute e della Scienza di Torino, AOU Maggiore della Carità e SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo) le quali provvederanno all'attività di istruttoria di cui all'art. 15 allegato A) D.G.R. 48-7791 del 30 ottobre 2018 e al rimborso dei costi di cui all'art. 11. Le stesse Aziende provvederanno a sottoscrivere le convenzioni con le Associazioni di volontariato e i Comitati

Croce Rossa. L'Azienda Zero provvederà ad impartire alle Aziende sopraccitate le indicazioni operative e di controllo sull'attività stessa che saranno oggetto di apposito protocollo;

Vista la L.R. n. 266/91;

vista la L.R. 42/92;

vista la L.R. 38/94;

visto il D.Lgs. 30 marzo 2001 n. 165;

vista la L.R. 23/2008 artt. 17 e 18;

vista la D.G.R. 48-7791 del 30 ottobre 2018;

vista la D.G.R. 1-9050 del 22 maggio 2019;

vista la D.G.R. 34-5256 del 21 giugno 2022.

Attestato che la presente deliberazione non comporta maggiori oneri a carico del bilancio regionale D.G.R. 48-7791 del 30 ottobre 2018.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016 come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 dal 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

delibera

- di prorogare sino al 31 dicembre 2023 l'Accordo regionale di cui alla D.G.R. 48-7791 del 30 ottobre 2018 e s.m.i per la regolamentazione dei rapporti fra le Aziende Sanitarie Regionali e i Comitati della Croce Rossa Italiana e le Organizzazioni di Volontariato per lo svolgimento delle attività di trasporto sanitario di emergenza e urgenza interospedaliero e delle attività di trasporto sanitario interospedaliero programmato e di trasporto su patologie autorizzabili e continuazione di cure, sottoscritto tra la Regione Piemonte e le Associazioni A.N.P.A.S Comitato Regionale del Piemonte, Coordinamento Misericordie Piemonte, Associazione A.R.E.SA Piemonte. S.O.G.IT Croce di San Giovanni – Comitato Regionale del Piemonte, Associazione della Croce Rossa Italiana – Comitato Regionale del Piemonte, con scadenza 31 dicembre 2022;
- di stabilire che le convenzioni per l'attività di trasporto sanitario di emergenza 118 attualmente in essere per l'anno 2022 con le Associazioni di volontariato resteranno in capo alle Aziende convenzionanti sino alla scadenza delle stesse (31.12.2022);
- di stabilire che le convenzioni con le Associazioni di volontariato e i Comitati Croce Rossa per l'anno 2023, per l'attività di trasporto sanitario di emergenza 118 (allegato A D.G.R. 48-7791 del 30 ottobre 2018 e s.m.i) resteranno in capo alle Aziende sanitarie in cui insistono le attuali sedi 118 (ASL CN1, Città della Salute e della Scienza di Torino, AOU Maggiore della Carità e SS. Antonio e Biagio e C. Arrigo) le quali provvederanno all'attività di istruttoria di cui all'art. 15 allegato A) D.G.R. 48-7791 del 30 ottobre 2018 e al rimborso dei costi di cui all'art 11. Le stesse Aziende provvederanno a sottoscrivere le convenzioni con le Associazioni di volontariato e i Comitati Croce Rossa. L'Azienda Zero provvederà ad impartire alle Aziende sopraccitate le indicazioni operative e di controllo sull'attività stessa che saranno oggetto di apposito protocollo;
- di dare atto che il finanziamento verrà assegnato all'Azienda Zero in sede di riparto annuale per l'anno 2023, nell'ambito della Missione 13 Programma 1, a seguito della presentazione del Piano di attività relativo all'anno 2023, così come disposto dalla Deliberazione della Giunta Regionale 28 giugno 2022, n. 4-5268;
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta maggiori oneri a carico del Bilancio regionale

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

(omissis)